

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Sommario

Preambolo

Art.1 - Definizioni

Art.2 - Classificazioni degli impianti

Art.3 - Adempimenti relativi alla collocazione del defibrillatore

Art.4 - Adempimenti relativi alla manutenzione del defibrillatore

Art.5 - Adempimenti relativi alle informazioni sulla presenza del defibrillatore

Art.6 - Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori

Art.7 - Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118

Art.8 - Sport assimilabili ai giochi da tavolo

Art.9 - Disposizioni relative agli sport in movimento

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto il decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) e, in particolare, l'articolo 8;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del...

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n.4;

Considerato quanto segue:

1. è necessario adottare il regolamento di attuazione della l.r. 68/2015 per disciplinare compiutamente gli oggetti indicati dall'articolo 8 della legge stessa;

2. il presente regolamento, in particolare, stabilisce quali sono gli adempimenti a carico dei gestori o degli assegnatari degli impianti per quanto riguarda la collocazione, la manutenzione del defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello stesso nell'impianto;
3. nel caso in cui il gestore assegna spazi a società, enti o associazioni sportive, l'obbligo di garantire la presenza dell'esecutore BLS-D è a carico di questi soggetti come previsto dall'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015; il regolamento stabilisce che, qualora sussistano le condizioni, gestore e assegnatario possono concordare che la presenza dell'esecutore sia garantita dal gestore con oneri a carico dei soggetti assegnatari;

Approva il presente regolamento

Art.1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) complesso sportivo: un insieme di impianti in cui si svolge l'attività sportiva e motorio-ricreativa che non hanno in comune alcuni specifici servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici;
 - b) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): l'operatore, sanitario non medico o laico, abilitato all'uso del defibrillatore;
 - c) attività ufficiale: l'attività sportiva o motorio-ricreativa competitiva o non competitiva da chiunque organizzata con esclusione dell'attività di allenamento.

Art.2

Classificazione degli impianti

1. Gli impianti ai quali si applica la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) si distinguono in:
 - a) impianti gestiti da soggetti pubblici;
 - b) impianti gestiti da associazioni, enti o società sportive, dilettantistiche o professionalistiche;
 - c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera b).

2. Gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 sono quelli indicati all'articolo 3, comma 2 della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all'uso personale dei proprietari e quelli pubblici o privati ad accesso libero non vigilato.

Art.3

Adempimenti relativi alla collocazione del defibrillatore

1. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori semiautomatici esterni.
2. In ogni impianto sportivo deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore semiautomatico posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento.
3. Il defibrillatore deve essere collocato preferibilmente in una teca a muro, con apertura libera e allarmata; deve essere facilmente riconoscibile e corredata di un pannello informativo a muro.

Art. 4

Adempimenti relativi alla manutenzione del defibrillatore

1. La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. I defibrillatori devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
2. I gestori degli impianti e, nel caso previsto dall'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015, i soggetti assegnatari, identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l'operatività del defibrillatore e, prima dell'inizio dell'attività sportiva o motorio-ricreativa, annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell'apposita spia; qualora i referenti rilevano il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell'impianto sono sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell'apparecchio.
3. I gestori dell'impianto possono, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, stipulare convenzioni, con relativi oneri economici a loro carico, con le aziende sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione del defibrillatore.

Art.5

Adempimenti relativi alle informazioni sulla presenza del defibrillatore

1. I gestori sono tenuti ad informare i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti della esatta collocazione del defibrillatore mediante idonea cartellonistica utilizzando la simbologia in uso a livello internazionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di migliorare ulteriormente l'informazione circa il posizionamento del defibrillatore, può essere utilizzato qualsiasi altro strumento ritenuto utile, come opuscoli, video e applicazioni relative alle nuove tecnologie.

Art. 6

Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori

1. La presenza degli esecutori BLS-D deve essere assicurata durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria, che ha inizio con l'accesso degli utenti all'interno dell'impianto sportivo e termina con la loro uscita dall'impianto stesso.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015, qualora sussistano le condizioni, il gestore e gli assegnatari possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive.
3. L'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 e l'accordo di cui al comma 2 devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all'uso del defibrillatore.

Art. 7

Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118

1. I gestori degli impianti trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7 della l.r. 68/2015, le informazioni relative all'indirizzo dell'impianto, alla dislocazione del defibrillatore all'interno della struttura ed ai recapiti telefonici di riferimento utili in caso di attivazione in emergenza del defibrillatore.
2. Qualsiasi modifica alle informazioni di cui al comma 1 è tempestivamente comunicata alla centrale operativa 118.

Art.8

Sport assimilabili ai giochi da tavolo

1. Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di dotazione di defibrillatori ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 68/2015 sono assimilate ai giochi da tavolo le discipline di gioco elettronico organizzate a livello competitivo ed il gioco delle carte.

Art. 9

Disposizioni relative agli sport in movimento

1. Fatto salvo quanto previsto previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n.149 (Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate), gli organizzatori di eventi sportivi o motorio ricreativi assicurano la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività ufficiale.
2. Qualora l'attività di allenamento ufficialmente organizzata dagli enti, associazioni o società sportive per cui è tesserato l'atleta o gli atleti che vi partecipano preveda la presenza di un mezzo di locomozione al seguito, su quest'ultimo deve essere presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.